

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1° MAGGIO 1877

mancato di riprodurre quel disegno di legge, ma non lo ha potuto perchè l'onorevole guardasigilli, informato da quel sentimento di giustizia che tanto lo onora, aveva già nominata una Commissione di valentissimi giureconsulti, incaricandola di compilare un progetto di legge per l'affrancazione delle decime sacramentali non solo, ma che avesse anche modificato la legge 8 giugno 1873 per le decime ex-feudali »

La Commissione ha eseguito il lavoro, e la legge sarà presentata, ma difficilmente potrà essere discussa a tempo utile dal Parlamento, e *dum Romae consulitur*, non sarà espugnata Sagunto, ma certamente trascorrerà il mese di maggio e con esso la proroga accordata con la legge 7 giugno 1876.

Quindi la necessità di prolungare un tantino la proroga accordata, e che allora si credeva bastevole, ma non lo è stata per una coincidenza di circostanze, che non era possibile prevedere.

E se quella prima proroga fu accordata precisamente perchè si è riconosciuto il bisogno di modificare la legge 8 giugno 1873, per essere conseguenti e giusti non si dovrebbe negarsi di prorogarla almeno a tutto il corrente anno, vale a dire, di altri sei mesi, quale termine si crede bastevole per la discussione del disegno di legge della Commissione, e non arreca verun pregiudizio alla esecuzione della legge a modificarsi, perchè verrebbe ad attuarsi prima del raccolto del 1878.

« *Articolo unico.* La proroga accordata con la legge 7 giugno 1876 ai termini fissati negli articoli 1, 21, 22 e 27 della legge 8 giugno 1873 per l'affrancazione delle decime ex-feudali nelle provincie meridionali è prorogata a tutto dicembre 1877. »

PRESIDENTE. Quando l'onorevole ministro di grazia e giustizia sarà presente si prenderanno gli opportuni accordi per fissare il giorno in cui debba essere svolto questo progetto di legge.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER MODIFICAZIONI ALLA IMPOSTA SUI FABBRICATI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge per modificazioni delle leggi sull'imposta dei fabbricati.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Martelli.

MARTELLI. Io aveva chiesto la parola per raccomandare al Ministero e alla Commissione l'accettazione di un articolo aggiuntivo che aveva già presentato ieri, e che essendo andato smarrito ho riproposto stamani.

Questo articolo aggiuntivo è diretto ad ottenere

ciò che in sostanza si ha già nei regolamenti antecedenti, cioè che quando si tratta di un opificio sia tenuto distinto il reddito veramente prediale del proprietario dal reddito che è naturalmente soggetto alla tassa sulla ricchezza mobile.

Siccome però di questa questione io ho già toccato brevemente ieri, e siccome ne hanno parlato valentemente altri, e so che altri distinti oratori ne avranno a trattare successivamente, io rinunzio alla parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Merzario.

MERZARIO. L'onorevole Incagnoli e l'onorevole Martelli nella seduta di ieri parlarono sull'argomento, del quale era mio intendimento di intrattenere la Camera fino dalla discussione generale, e pel quale io e parecchi onorevoli miei amici abbiamo presentato un articolo aggiuntivo alla legge. Li ringrazio, perchè mi hanno agevolato e abbreviato il cammino; ora non mi resta che esporre alcune brevissime considerazioni a schiarimento e in appoggio del mio articolo.

Con la legge del 26 maggio 1865 sull'imposta dei fabbricati veniva stabilito all'articolo 5:

« Saranno considerati come opifici le costruzioni specialmente destinate all'industria e munite di meccanismi e apparecchi fissi. »

Publicata quella legge, a nessun agente delle tasse, per quanto io sappia, venne in mente in sulle prime, che in virtù del citato articolo, i meccanismi e gli attrezzi fissi, che sostituiscono e rappresentano la mano dell'uomo, dovessero considerarsi come parte integrante dei fabbricati; e che all'imposta dei fabbricati dovesse andar soggetto il loro reale o presunto valore locativo. Il buon senso avvertiva, che a far parte ed a costituire la caratteristica speciale di un fabbricato ad uso opificio, può forse concorrere, oltre il caseggiato materiale, il fatto ed il valore dell'acqua motrice. Questo complesso di materiale morto e di forza viva, può forse considerarsi, senza sforzo di fantasia, come elemento costitutivo essenziale di un fabbricato ad uso opificio. Ma il buon senso non ammetteva e non ammette che come parte di fabbricato, sebbene ad uso opificio, debbano riguardarsi i molteplici e multiformi congegni meccanici, siano fissi o non fissi, che servono ai vari usi ed alle diverse produzioni della industria; e per conseguenza che gli incannatoi, i telai, le bacinelle, i rocchetti, le spole, i fusi ed altri apparecchi anche fissi, ossia il loro valor locativo, debba andar soggetto all'imposta dei fabbricati.

Il regolamento che fece seguito tanto alla legge sui fabbricati del 1865, quanto a quella del 1870, parve pienamente conformarsi al principio logico, e